



I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II
Via S.Margherita, 5 - 60124 ANCONA -
Sito INTERNET <http://www.inrca.it>

ACCORDO SINDACALE SUI CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEL FONDO PEREQUATIVO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DELL'ANNO 2015 E SUCCESSIVI.

-AREA DELLA DIRIGENZA SPTA-

Premesso che in data 16.10.2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo in ordine ai criteri di distribuzione del fondo perequativo della libera professione intramuraria anni 2015 e ss. per l'area della dirigenza SPTA dell'INRCA e che il Collegio Sindacale nella seduta del 29.10.2018 ha espresso parere favorevole, in data 05.12.2018 presso il Presidio INRCA di Ancona le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale sottoscrivono il seguente accordo integrativo aziendale

Premessa

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali della Dirigenza SPTA e la delegazione di parte pubblica, premesso che:

- la normativa vigente inerente l'attività libero professionale intramuraria prevede di destinare una percentuale pari almeno al 5% della massa dei proventi di tale attività al netto delle quote da destinare all'azienda per la costituzione di un fondo perequativo da attribuire a quelle discipline sanitarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

- il regolamento aziendale approvato con Determina n.374 del 17/11/2015 prevede all'art.9 relativo ai Dirigenti medici e sanitari con limitata possibilità di esercizio della libera professione quanto segue:

Il presente articolo si applica al personale della dirigenza medica e delle dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, ha una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Non rientrano tra detto personale i dirigenti che pur avendone facoltà, hanno scelto di non esercitare attività libero professionale intramuraria.

Una quota dei proventi derivanti dalle tariffe dell'attività libero professionale è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione delle discipline che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione, da individuarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Dalla ripartizione di tali fondi, stabilita in accordo con le OOSS, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale.

La quota destinata alla costituzione del fondo di perequazione è fissata in una percentuale non inferiore al 5% degli onorari e costituisce una delle voci che vanno a comporre la tariffa libero professionale.

Nel caso si realizzi dopo la ripartizione di legge, un avanzo del fondo perequativo, lo stesso sarà utilizzato secondo quanto concordato annualmente dall'Azienda con le OOSS, nel rispetto della normativa vigente. In particolare, per la Regione Marche in ottemperanza dell'art.n 12 c. 4 della DGRM 106/2015, tali eccedenze

saranno utilizzate per la riduzione dei tempi di attesa sulla base di specifiche progettualità da definirsi in sede di contrattazione aziendale e potrà essere destinata anche all'acquisizione di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 c. 2 CCNL 08/06/2000 ad integrazione delle risorse aziendali già utilizzate per tale istituto. La Regione Marche si riserva la possibilità di individuare specifiche progettualità per finalizzare le risorse destinandole alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni di particolare criticità.

Art.1 Determinazione del fondo

Si stabilisce che il fondo perequativo della dirigenza sanitaria non medica è pari al 5% della massa dei proventi derivanti dall'attività libero professionale al netto delle quote spettanti all'azienda.

Art.2 Personale avente diritto

Accedono al fondo perequativo i farmacisti operanti presso le strutture ospedaliere.

Sono esclusi dalla partecipazione al fondo perequativo i farmacisti:

- in part time
- con un deficit orario al 31 dicembre dell'anno di riferimento

Art.3 Criteri di distribuzione del fondo

Premesso che la normativa prevede che dalla ripartizione del fondo perequativo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'ALP nei presidi di riferimento, si stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 il compenso sia distribuito al personale avente diritto individuato nell'art.2 in quote uguali .

Inoltre, a partire dall'anno 2019, tale compenso, verrà erogato a fronte del raggiungimento di attività progettuali specificatamente individuate dalla Direzione Generale nell'anno di riferimento in sede di negoziazione di budget.

Art.4 Residui

Nel caso si realizzi dopo la ripartizione di legge, un residuo del fondo perequativo, si stabilisce quanto segue:

- Nei Presidi della Regione Marche in ottemperanza all'art. n 12 c. 4 della DGRM 106/2015, tale residuo dovrà essere utilizzato per la riduzione dei tempi di attesa sulla base di specifiche progettualità da definirsi in sede di contrattazione aziendale e potrà essere destinato anche all'acquisizione di prestazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 55 c. 2 CCNL 08/06/2000 ad integrazione delle risorse aziendali già utilizzate per tale istituto.

-Nei Presidi delle altre Regioni eventuali residui potranno essere utilizzati anche per l'acquisto tramite procedure di legge di arredi ed attrezzature destinati alla libera professione.

Art.5 Validità dell'accordo

Il presente accordo è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo in materia.

Ancona, 05.12.2018

F.to le OO.SS.

F.to l'INRCA